2. Commissione Considure Permaneme (colon Ceneral)

Business via Copenies 202 - 2012 (But - Table \$10007 Bug-top)

DECISIONE U. 335. DEL . 27/2/1990

		•		
i. in il co	mmissione ha esaminato ne	lla/e seduta/e del.2	7/2/1990	
	acci accegnaci dalla Pre			
	Mone regionale per la par			
lavoro'	1	•		i
		•		i
				:
2. Deno timo	is discussione. In II Com	minsione decide di e	sprimere parere fa	varevale
	zugli acci d	i cui al punto 1, ne:	i testo di eui all	'alleg
to the co	osciruisce parce incegran	te della presente dec	sisione.	
				:
u. in il co	mmicrione, altresi, espri	me le seguenti racco	mandazioni:	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,.,
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		
	And Miller to a page of		7	
		•		!
d. La presen	nto decisione à stata ado			
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	•	•		!
S) La 11 Co	mmissione ha designaco qua	Le relatere il Commi	seario: Massafna.	
	• • • •			• • • • • • •
anne annoque se parageoriste de nom ser de n o serie			Marrian in history and antiferrormous an investment of information and inches (i.e. of	

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 6 /P del 15.3.1990

1.	La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 5.3.1990
	Riapprovazione L.R. "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro"
2.	Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:
	favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
	rinvio alla Commissione competente
з.	La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
fav	vorevoli: Rizzo, Bianco, Abbati, Selleri, Tarricone, Mansueto.
cor	ntrari:
<u>dí</u>	astensione ======
IL	FUNZIONARIO RESPONSABILE IL PRESIDENTE



DA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una "Commissione Regionale per la pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro.

L'insufficienza degli interventi di stampo paritario-garantistico à combattere alle radici le condizioni di difficoltà della forna l'avoro femminile impone una revisione politica e. della legislazione in dell'affermazione di nuove tecniche di intervento finalizzate all'objettivo dell'uguaglianza intesa come uguaglianza opportunità.

In tale direzione ha operato il Consiglio della Comunità Europea emanando raccomandazioni agli Stati membri affinche adottano una nuova legislazione sulle azioni positive, che ridefinisca i concetti di discriminazione e di parità, individui il contenuto e le procedure delle azioni positive, indichi i soggetti preposti alla loro attuazione.

Il Parlamento Italiano non ha ancora legiferato su questa tematica ancorché siano stati presentati un disegno di legge del governo e una proposta di legge del gruppo parlamentare comunista.

Ci si augura che in tempi brevi il nostro paese possa avere una legislazione quadro con la quale la stessa produzione legislativa regionale dovrà interagire, e dalle quale potrà obtenere un quadro di riferimento più puntuale e in grado di permettere una resa più efricace dell'azione degli strumenti operativi che con questa legge noi attiviamo.

L'esigenza di predigporre interventi che modifichino strutturalmente il rapporto tra domanda e offerta di lavoro è dettata dalle situazioni che caratterizzano la vita lavorativa delle donne nel nostro paese e soprattutto nel mezzogiorno.

Mel 1988 su 21.468.000 occupati, 14.240.000 sono maschi e solo poco più di 7 milioni sono femmine.

DI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Se si esamina il dato dei disoccupati sul 2.853.000 disoccupati, 1.218.000 sono maschi, e 1.653.000 sono femmine mentre su 419.000 unità che hanno trovato lavoro dal luglio '87 al luglio '88: 251.000 sono maschi, 168.000 femmine.

La contraddizione è palese: ad un incremento del tasso di attività femminile costante negli ultimi 15 anni, (che rimane comunque sempre la metà di quella maschile), non corrisponde un incremento occupazionale tale da assorbirlo e tale da porre le basi per un suo ulteriore incremento.

La situazione si presenta nel pieno della sua drammaticità se si osservano i dati riferiti al Mezzogiorno.

Al Nord i disoccupati sono diminuiti di 1 punto dal 7,5 % sono passati al 6,4 %, mentre al sud sono aumentate di 1 punto e al 6 passati dal 19,8 % al 20,6 %.

Le donne che lavorano al sud sono il 18,7 %, quelle in cerca di occupantone sono 33,1 %.

Un quadro allarmante che richiede interventi urgenti e finalizzati.

La stessa Composione europea per i diritti della donna, dopo un'attenta analisi delle iniziative svolte dagli stati membri conclude che: "sono state prese poche misure a favore delle donne", che la "portata delle misure risulta, nella maggior parte dei casi, limitata e che, in particolare, le misure finalizzate a promuovere miglioramenti strutturali sono di carattere generico e destinate tanto alle donne che agli uomini", mentre di converso, "il netto incremento della disoccupazione femminile rispetto a quella maschile indica che si tratta di un problema strutturale di segregazione di sessi e che sono necessarle misure specifiche per combattere la disoccupazione femminile".

E' evidente che una politica di promozione del lavoro femminile è possibile soltanto se è accompagnata da profonde modifiche nell'organizzazione del lavoro, nel regime degli orari, nella socializzazione e nelle ripartizioni tra sessi del lavoro domentico, nell'orientamento della spesa pubblica verso i servizi sociali.

Consigles Regionale della Suglis

DI COMMISSIONE CONSILIARE PERIMANENTE

Ma pur ussendo fortemente convinto che occorrono profonde modificazioni nella politica generale perchè si affermino i diritti delle donne, a partire dal diritto al lavoro, non si vuole rinunciare e mettere in atto tutte le iniziative idonec a promuovere una prescita (dell'attenzione delle istituzioni democratiche verso le problematiche fin qui esposte, in modo da determinare un ambiente economico e sociale e un clima culturale più consoni ad accettare l'inserimento delle donne abbattendo tutte le discriminazioni dirette o/e indirette che lo ostacolano.

L'esigenza che in Puglia si attivi una Commissione per le pari opportunità in materia di lavoro è rafforzata da quanto fin qui esposto, nonché dalla constatazione che anche nella nostra regione, seppure in forma più contradittoria, è in atto un processo costante e irreversibile: la crescita qualitativa, se non quantitativa, della presenza femminile tra la popolazione attiva in cerca di occupazione.

In Puglia c'è stata negli ultimi anni una caduta dei livelli occupazionali, cui è seguita una stagnazione del tasso di attività, che si attesta sui livelli molto bassi rispetto a quello nazionale.

Quenta situazione è rilevabile anche nell'andamento dell'occupazione e della disoccupazione femminile.

Sono di meno le donne che lavorano in Puglia rispetto a 10 anni fa e la stessa offerta di lavoro è stagnante.

Le motivazioni sono diverse: dalla crisi dell'apparato produttivo, alla presenza di consistenti fattori disincentivanti quali il canico delle responsabilità familiari (in Puglia solo 5.700 bambini su 51.000 nati vivi possono usare un asilo nido), o le difficoltà nel trovare un nuovo lavoro: lungissimi sono, nella lista di collocamento, i tempi di attesa, che possono andare dai due si tre anni, a momo, che non si accetti un lavoro, in contrasto con la propria qualificazione professionale o un lavoro precario e il più delle volte un lavoro nero.

In Puglia, infatti, sono stati accertati circa 146.000 posti di lavoro sommerso, il doppio della media nazionale, in settori quall'il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero, ma anche il commercio, il terziario avanzato, il turismo, l'agricoltura.

sempre si scontra la qualità delle condizioni di lavoro, partire da quelle salariali, con l'esigenze della piccola e med. impresa di reggersi e mantenersi sul mercato.

Si pensi alla diffusa rete di piccoli laboratori nel settor tessile, abbiagliemento e calgaturiero, che occupa in prevalenz mano d'opera femminile, e che lavora per Cacharel, Valentino Benetton, Yves Seint Laurent, il Gruppo Finanziario Tessil:

Sono circa 50 mila gli addetti nel settore e per 11 60% 70% non c'è l'applicazione del contratto nazionale e l'retribuzioni calariali si attestano su livelli molto bassi.

Problema antico per la Puglia e per le lavoratrici pugliest che non ha trovato soddisfacente soluzione negli ultimi vent'ann, e che forse nelle condizioni che si sono determinate ultimamente potrebbe essere affrontato in modo più incisivo cor l'approvazione in parlamento di una legge sulla tutela des lavoratori nelle piccole e medie imprese.

L'obiettivo di mantenersi sul mercato non può esserce perceguito, lavorando su commesse di grosse aziende nazionali c multinazionali, con le quali si stipulano contratti che non permettono un'adeguata retribuzione e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Così si moltiplicano e si inventano forme più moderne di sfruttamento e di precariato, accettato da chi è costretto a subirle: forme nuove che si sommano a quelle più antiche quali il caporalato o il lavoro a domicilio.

A fianco del lavoro nero e precario firmato "donna", scorre quello del lavoro femminile più stabile: su 375.000 lavoratrici 314.000 hanno un'occupazione permanente e non superano le quaranta ore settimanali: 74 su 100 sono lavoratrici dipendenti, quasi tutte concentrate nel terziario.

Ma anche per queste lavoratrici esistono grossi problemi: dalle contraddizioni insanabili tra il tempo da dedicare al lavoro extradomestico e quello da dedicare al lavoro domestico e all'aggiornamento professionale. Contraddizioni appesantite dall'assenza di una rete diffusa di servizi sociali e di servizi che garantiscano la socializzazione del lavoro domestico e delle presenze, nei luogi di lavoro, di grossi ostacoli che si

Consiglia Regionalo della Paglia

per avere pari opportunità con i collegi nella progressio professionale.

L'altra grande area di intervento è quella concessa al mondelle disoccupate, giovanissime, ma anche trentenni in posses: di titoli di studio medio alto, che incontrano notevo: difficoltà d'inserimento.

Operare per fare incontrare la domanda con l'offerta (lavoro deve essere un obiettivo da perseguire, rendendo operant ed efficael strumenti quali l'osservatorio del mercato de lavoro, l'agensia del lavoro o servizi quali l'orientament scolastico-professionale e la formazione.

L'istituzione della "Commissione regionale per le par opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro" si colloc all'interno del complesso scenario appena descritto, pe perseguire gli obiettivi suddetti e dare così attuazione all'finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. dello Statuto della Regione Puglia.

Le attribuzioni della Commissione sono indicate nell'art. 2 mentre l'art. 3 individua gli organismi ai vari livelli con cu la commissione svilupperà rapporti di collaborazione.

La composizione numerica e l'articolazione della commission cono previste all'art. 4 mentre negli artt. 5 e 6 son disciplinati gli aspetti concernenti la durata, il funzionamento la sede e l'attività della Commissione. In considerazione dell delicatezza e della specificità degli interessi che entrano i gioco nello svolgimento dei compiti assegnati, all'art. 8, la contituzione del Collegio per la pari opportunit composto da นท magistrato ordinario, dal responsabildell'Impettorato regionale del lavoro un docenta universitario di diritto del lavoro.

L'art. 9, infine, contiene lae norma finanziaria

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri
voglio concludere la mia relazione, ricordando, così come ho
ratto in II Commissione, il serio appassionato e proficuo lavoro
svolto dalle donne di tutti i partiti e delle organizzazioni
sindacali, che ha permesso l'elaborazione del testo della

DA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

proposta di legge, su cui hanno lavorato i gruppi consili presenti in questo Consiglio, che hanno licenziato all'unanim il provvedimento in Commissione e lo rimettono all'approvazi del Consiglio.

TL CONSIGLIERE REGIONALE

2. Commissione Consiliare Permanente (Allon General)

DISECNO DI LEGGE

"Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavero"

Relatore : Isabella Massafra

_16

Consiglío Regionale della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente (Allan General)

Art. 1

(Istituzione e Finalità della Commissione)

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento (Legge 903/77) e per l'uguaglianza di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.

Ensa opera, per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e omi ostacolo che, di fatto, limita la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

27 Commissione Consiliare Permanente (Allan Ginerali)

Art. 2

Attribuzioni

La Commissione in ordine alle finalità di cui all'art. le per il perseguimento delle stesse:

- a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila in particolare sull'applicazione effettiva delle norme di partità in materia di lavoro:
- b) esprime parere al Consiglio ed alla Giunta Regionale su provvedimenti legislativi e sumministrativi che hanno rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione:
- c)propone le eventuali ed opportune modifiche alla disciplina iegislativa regionale al finé di conformarla all'objettivo dell'uguar naza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro:
- d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:
- promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;
- proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie;
- formendo mareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/o alle laro organizzazioni;
- promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, subordinandelesalla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare;
- e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in materia di lavoro assicurando un permanente dibattito e promuovendo un

2. Commissione Consiliare Permanente (Allan Generali)

migliore utilizzo delle fonti di informazione ;

- f) avolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;
- g) promuove progetti ed interventi intesi; ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate; ad espandere l'accesso delle donne al lavoro; a sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari opportinutà;
- h) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti pubblici e privati verificandone l'esecuzione;
- i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti:
- l) 5 volge un'azione di collegamento nell'ambito regionale fra organismi, che operano nel campo della parità e delle pari opportuni istituiti dagli Enti Locali, nonchè fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità:
- a) promuove una adequata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.

Le modalità di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.



24 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 3

(Rapporti di collaborazione)

La Commissione nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 24/7/77 n. 16 sviluppa rapporti di collaborazione :

- a) con la Commissione europea per la promozione di azioni positive a favore della donna, e con tutti gli organismi Internazionali operanti nel Settore;
- b) con il Comitato Nazionale per l'attuazione di principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui al DM 8.10.82, e con la Commissione nazionale per la reazlizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso
 la presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) con le organizzazioni femminili italiane ed estere, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate o immigrate:
- d) con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Regioni italiane, nonchè con la Consulta regionale femminile della Puglia;
- e) con gli Istituti di Ricerca e le università della Regione anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.

har Milking a ang is

2...Commissione Consiliare Permanente (Affort Cenerali)

Art. 4

(Composizione della Commissione)

La Commissione è composta da:

- 1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun gruppo nolítico presente in Consiglio regionale;
- 5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva rappresentatività sociale, con almeno 2 anni di operatività nella regione, impegnate nel campo della parità e delle pari opportunità nel nondo del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle organizzazioni imprenditor imprenditor impresentative sul piano nazionale;
- 3 rannesentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni di connerative maggiormente rannesentative;
- I commonente designato dalla Consulta regionale femminile:
- -il Consieliere di marità mominato presso la CAI.
- l'Assessore al Lavoro e o su sua delega il Coordinatore del Settore Lavoro. Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio entro 30 eg. dall'entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all'inizio di ogni legislatura successiva. L'individuazione delle aventi titolo è compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

Ogni pronosta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all'art.2 della presente legge.

Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla L.R. n.24/78 con voto limitato ad 1

21 Commissione Consiliare Permanente (Alfan Generali)

ner ogni gruppo di rappresentanti previste nel I comma del presente articolo.

In caso di dimissioni rinuncia o decadenza di uno dei membri il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 pp., su indicazione dello stesso pruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria, e con le stesse modalità previste per la elezione.

Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti nonchè i funzionari responsabili dell' ONL della F.P. e del Lavoro.

27 Commissione Consiliare Permanente
(Allon Generali)

Art. 5

(Durata, Funzionamento e Sede della Commissione)

La Commissione nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato ad uno, la Presidente, nonchè due Vice Presidenti.

Alla Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.

La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di Presidenza.

Per il proprio funzionamento la Commissione può adottare un regolamento per terno.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono adottate con il voto l'avorevole della maggioranza delle presenti.

La Commissione di norma svolge le proprie attività organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine può avvalersi temporanezmente, dell'apporto di esperti esterni.

Le componenti la Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio regionale.

La Commissione, che è organo consultivo del Consiglio e della Ciunta regionale, ha acdo presso l'Assessorato regionale al lavoro che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'empletamento dei compiti della Commissione, nonchè un funzionario con compiti di segretario.

2. Commissione Consiliare Permanente (Allon Generali)

Art. G

(Attività della Commissione)

La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con la indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di realizzazione.

La Commissione, inoltre predispone entro il meue di febbraio di ogni anno una relazione sulla condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al Presidente del Consiglio Regionale, che ne cura la trasmissione ai consiglieri e la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame.

I componenti della Commissione hanno diritto ad ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati, nonchè tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Alle commonenti della Commissione spetta il trattamento previsto dall'art. 4 della LR n. 45/81.

· ** . . .

2) Commissione Consiliare Permanente (Allum Generali)

Art.7 (Obbligo alla riservatézza)

Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale. 2. Commissione Consiliere Permanente (Allan Generali)

Art. B

(Collegio per le Pari Opportunità)

- Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione nomina il Collegio per le pari opportunità composto da:
- a) un magistrato ordinario che abbia esperienza in materia di diritto del lavoro e pari opportunità con funzioni di coordinamento;
- b) il responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- c) un docente universitario di diritto del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel mondo del lavoro.

La Giunta regionale con proprio provvedimento garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per la pari opportunità.

- Il Collegio ha sede presso l'Assessorato al Lavoro.
- Il Collegio per le pari opportunità svolge, su richiesta della Commissione le funzioni sottoelencate:
- a)fornisce preri e consulenze di cui alla lettera d) dell'art. 2,
- b)elabora codici di comportamento previa consultazione delle parti nociali interesante, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.
- Il Collegio entro trenta giorni dalla richiesta trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.
- In caso di particolare urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.
- Il Collegio dura in carica cinque anni.
- I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'ante 5 della L.R. n. 45/81



2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Art. 9

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio:

PARTE II - SPESA -

Competenza	Cassa
100.000.000	100.000.000
100.000.000	100.000.000
	100.000.000